



Regolamento didattico di Ateneo – parte generale

TITOLO I - Definizioni, scopi e titoli

Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per Regolamento nazionale sull'Autonomia didattica, il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e successive modificazioni e integrazioni;
- b) per Corsi di studio, i corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Master universitario (post lauream ed executive) di I e II livello;
- c) per titoli di studio, la Laurea, la Laurea magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master universitario, di I e II livello;
- d) per Decreti ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, tra i quali quelli recanti la determinazione delle Classi di appartenenza dei Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare nonché i decreti ministeriali emanati in esecuzione delle disposizioni contenute nella Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- e) per classi di appartenenza di corsi di studio, le classi come definite dall'art. 4 del Regolamento nazionale sull'Autonomia didattica e determinate dai Decreti ministeriali;
- f) per Regolamenti didattici dei Corsi di studio, i Regolamenti di cui all'art. 11, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del sopra citato Regolamento nazionale sull'Autonomia didattica;
- g) per Ordinamento didattico dei Corsi di studio, l'insieme delle norme che regolano il corso medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento nazionale sull'Autonomia didattica;
- h) per settori scientifico-disciplinari, i settori di cui al Decreto ministeriale 4 ottobre 2000, e successive modifiche;
- i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali;
- l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a chi è in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio;
- m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato, come precisati dai Decreti ministeriali;
- n) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Ateneo al fine di assicurare la formazione culturale e professionale, con riferimento, tra l'altro, agli insegnamenti, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- o) per insegnamento, un'attività formativa solitamente svolta tramite forme di didattica frontale o in teledidattica, eventualmente organizzata in moduli, al termine della quale, previo superamento di una verifica di profitto, viene attribuita una valutazione e vengono acquisiti crediti formativi universitari;
- p) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
- q) per piano di studio, l'insieme delle attività didattiche che caratterizzano il percorso del singolo



- studente e della singola studentessa all'interno delle regole generali previste nel suo curriculum;
- r) per docenti, le professoresse e i professori di I e II fascia, le ricercatrici ed i ricercatori a tempo determinato e indeterminato dell'Ateneo;
 - s) per Ateneo, l'Università Ca' Foscari Venezia;
 - t) per Dipartimento, la struttura dell'Ateneo di organizzazione e gestione dell'attività di ricerca e dell'attività didattica in aree disciplinari definite.

Art. 2 - Scopo del Regolamento

1. Con il presente Regolamento l'Ateneo disciplina la propria organizzazione didattica secondo criteri di qualità scientifica dell'offerta formativa, di soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione degli studenti e delle studentesse, di efficienza ed efficacia dei servizi didattici e di supporto.
2. L'Ateneo mira, attraverso la propria offerta didattica e i propri servizi:
 - a) alla piena integrazione delle strutture educative, formative e di ricerca scientifica nella realtà nazionale e internazionale;
 - b) allo sviluppo di rapporti di collaborazione tra l'Ateneo e le altre Università a livello regionale, nazionale e internazionale per la realizzazione di prodotti formativi integrati e congiunti e di forme di scambio di studenti e studentesse e docenti;
 - c) alla crescita equilibrata di una comunità studentesca nazionale e internazionale, favorendo iniziative che rendano l'Ateneo più internazionale e incrementino il numero di stranieri iscritti a Ca' Foscari;
 - d) a promuovere la coincidenza tra i tempi di conseguimento del titolo e la durata normale del corso di studio;
 - e) a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro di quanti hanno conseguito i titoli rilasciati dall'Ateneo;
 - f) alla realizzazione di una distribuzione equilibrata dei carichi didattici;
 - g) alla piena ed integrale partecipazione all'attività didattica da parte degli studenti e delle studentesse, attraverso il loro coinvolgimento nei processi di programmazione e valutazione;
 - h) alle azioni relative al sostegno delle particolari condizioni legate alla frequenza a tempo parziale (part-time) dei corsi e alla disabilità.
3. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica di tutti i Corsi di studio al termine dei quali l'Ateneo rilascia i titoli universitari di cui al successivo art. 3, nonché delle altre attività formative previste dall'Ateneo.
4. Il presente Regolamento fissa i criteri generali per la formazione dei Regolamenti delle strutture didattiche dell'Ateneo.
5. L'Ateneo promuove iniziative finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi ad essa connessi quali l'orientamento, il tutorato, gli stage aziendali e il placement.
6. L'Ateneo promuove l'internazionalizzazione dei propri corsi di studio, facilitando la mobilità in ingresso e promuovendo quella in uscita. Particolare attenzione è rivolta alla realizzazione di programmi di studio congiunti con i partner accademici internazionali.

Art. 3 - Titoli

1. L'Ateneo rilascia al termine dei rispettivi corsi di studio i seguenti titoli:
 - a) Laurea (L)
 - b) Laurea magistrale (LM)
 - c) Dottorato di ricerca (PhD)
 - d) Diploma di specializzazione (DS)
 - e) Master universitario di I e di II livello (MU)
2. L'Ateneo rilascia, per i titoli di cui al comma 1, il Diploma Supplement o Supplemento al Diploma. Il Diploma Supplement è un documento integrativo alla certificazione del conseguimento del titolo volto a



migliorare la sua spendibilità nazionale ed internazionale e il suo riconoscimento accademico e professionale. Contiene una descrizione in lingua italiana e in lingua inglese della natura, del livello, del contesto e del contenuto degli studi intrapresi.

3. L'Ateneo rilascia altresì i titoli previsti dagli ordinamenti didattici previgenti, secondo quanto previsto all'art. 42.
4. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l'organizzazione dei corsi di studio di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) sono determinati dal Regolamento nazionale sull'Autonomia didattica e dai Decreti ministeriali, e sono disciplinati dai relativi Ordinamenti didattici, autonomamente approvati dall'Ateneo in conformità con tali disposizioni.
5. Il Consiglio di amministrazione e il Senato Accademico assicurano la verifica del conseguimento effettivo degli obiettivi qualificanti dei corsi di studio consultandosi periodicamente con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi, delle professioni, della pubblica amministrazione, delle istituzioni internazionali e avvalendosi del parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
6. Nel quadro della realizzazione di un sistema di valutazione, assicurazione della qualità e accreditamento dei corsi di studio e delle sedi, l'Ateneo attiva e sviluppa le procedure per valutare i risultati delle attività formative e dei relativi servizi. A tal fine definisce un insieme di processi interni relativi alla progettazione, gestione e valutazione della didattica, comprensivi di forme di verifica, in accordo a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia; definisce inoltre le tempistiche, gli indicatori e la documentazione a supporto di tali processi.

Art. 4 - Titoli congiunti e doppi internazionali

1. I titoli previsti dal precedente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con Atenei internazionali (double o joint degree), previa stipula della relativa convenzione e realizzazione di un programma integrato di studio, nell'ambito di percorsi di pari livello e secondo quanto disciplinato dalle apposite Linee Guida di Ateneo.

Art. 5 - Conferimento di titoli onorifici

1. L'Ateneo può conferire i seguenti titoli onorifici, che attribuiscono tutti i diritti dei corrispondenti titoli ordinari:
 - a) Laurea magistrale;
 - b) Dottorato di ricerca.
2. Nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, i suddetti titoli sono rilasciati soltanto a persone che per le eccezionali attività svolte o per le opere compiute, siano ritenute dalla comunità scientifica di meritata fama e di speciale perizia e competenza o abbiano realizzato iniziative che hanno aumentato il prestigio o contribuito allo sviluppo dell'Ateneo.
3. Il conferimento della Laurea magistrale honoris causa è deliberato dal Senato accademico con la maggioranza di almeno due terzi dei voti su proposta motivata del Consiglio di dipartimento.
4. Il conferimento del Dottorato di ricerca è parimenti deliberato dal Senato accademico con la maggioranza di almeno due terzi dei voti su proposta motivata del Consiglio di dipartimento.
5. Le delibere di conferimento devono indicare l'esatta denominazione della Laurea magistrale o del Dottorato di ricerca da conferire e devono corrispondere al titolo ordinario rilasciato dall'Ateneo.
6. Le proposte documentate di conferimento dei titoli di Laurea magistrale e Dottorato di ricerca sono trasmesse al Ministero per l'approvazione.
7. L'Ateneo può inoltre conferire i titoli di Professore emerito e Professore onorario; tali titoli sono attribuiti dal Ministero, previa delibera del Senato accademico, su proposta formulata dalla struttura di afferenza del docente, secondo quanto disciplinato da apposito Regolamento di Ateneo.
8. L'Ateneo può infine conferire il titolo di "Ca' Foscari Honorary Fellow" a personalità esterne all'Ateneo,



italiane o straniere, che si siano distinte nelle arti, nelle scienze o nella società, che abbiano inoltre svolto particolari azioni a favore dell'Ateneo o che abbiano contribuito o possano contribuire al prestigio dell'Ateneo medesimo. Il titolo è attribuito dal Senato Accademico secondo quanto disciplinato da apposito Regolamento di Ateneo.

TITOLO II - Strutture organizzative della didattica

CAPO I - Dipartimenti e servizi interdipartimentali

Art. 6 - I Dipartimenti

1. I Dipartimenti propongono e gestiscono i corsi di Laurea, i corsi di Laurea magistrale, i corsi di Dottorato di ricerca nonché i Master universitari post lauream, fatto salvo quanto previsto all'art 12. Possono proporre l'attivazione anche di master universitari executive, la cui gestione è affidata alla Ca' Foscari Challenge School; collaborano nella programmazione dei Corsi e delle Scuole di Specializzazione e dei Dottorati di Ricerca dell'Ateneo.
2. L'elenco dei Dipartimenti attivi è riportato nell'Allegato A, il cui aggiornamento non si configura come modifica del presente Regolamento.
3. I Dipartimenti organizzano i corsi di Laurea e di Laurea magistrale, anche in comune fra loro, mediante l'istituzione di specifici Collegi didattici ed anche mediante l'attivazione di Scuole interdipartimentali.
4. L'adesione di un Dipartimento ad una Scuola Interdipartimentale deve essere adeguatamente motivata.
5. Il Senato Accademico individua, tra i Dipartimenti coinvolti, il Dipartimento di riferimento amministrativo di ciascuna Scuola interdipartimentale.
6. I Dipartimenti deliberano:
 - a) sull'impegno didattico dei docenti nei vari Corsi di studio nell'osservanza delle norme contenute dal Regolamento di Ateneo per l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori;
 - b) sulla programmazione didattica;
 - c) sulla composizione, la costituzione e le attribuzioni dei Collegi didattici;
 - d) sull'attivazione di insegnamenti o moduli di ogni tipologia, mediante affidamenti o contratti, e sulla loro disattivazione;
 - e) sull'istituzione e sull'attivazione dei corsi di studio;
 - f) sui regolamenti didattici dei corsi di studio, su proposta dei Collegi didattici;
 - g) sui piani di studi e sulla richiesta di mutuazioni;
 - h) sulla disponibilità a permettere l'inserimento di insegnamenti dei corsi di studio afferenti al dipartimento nei piani di studio di altri corsi.

Art. 7 - Le Scuole interdipartimentali

1. Le Scuole interdipartimentali sono istituite dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico, su proposta di almeno due Dipartimenti per coordinare le attività didattiche dei Corsi di studio interdipartimentali che, per il loro spiccato contenuto interdisciplinare, richiedono un forte coordinamento dei programmi.
2. I regolamenti delle Scuole interdipartimentali definiscono gli obiettivi e gli ambiti disciplinari dei programmi da essa coordinati.
3. Ciascun Dipartimento può aderire a più Scuole interdipartimentali, in considerazione della vocazione interdisciplinare e della trasversalità dei programmi delle Scuole medesime, purché fornisca un significativo contributo scientifico e didattico.
4. Le Scuole interdipartimentali, nell'ambito dei propri obiettivi regolamentari, propongono ai Dipartimenti costituenti il piano dell'offerta formativa, che è approvato dai singoli Consigli di Dipartimento.
5. Le Scuole coordinano e razionalizzano, sentiti i Dipartimenti, i Corsi di studio che ad esse fanno riferimento mediante l'attività dei Collegi didattici ad esse afferenti.
6. L'elenco delle Scuole attive è riportato nell'Allegato B, il cui aggiornamento non si configura come modifica del presente Regolamento.



7. L'organizzazione dei corsi di studio interdipartimentali non afferenti alle Scuole di cui al presente articolo può essere definita attraverso specifici accordi tra i Dipartimenti coinvolti, al fine di garantire l'apporto di risorse e competenze adeguate, il coordinamento dei programmi e lo svolgimento delle attività didattiche previste.

Art. 8 - I Collegi didattici

1. I Collegi didattici progettano, organizzano e valutano le attività didattiche di uno o più corsi di Laurea e/o Laurea magistrale, anche di classi diverse, purché omogenei dal punto di vista scientifico-culturale.
2. I Collegi didattici sono nominati dai Consigli di Dipartimento su proposta del Direttore o della Direttrice. Essi sono formati da un minimo di cinque ad un massimo di nove docenti, uno dei quali ha funzione di Coordinatore/Coordinatrice. Il Coordinatore o la Coordinatrice deve essere un professore di I o di II fascia, nominato dal Consiglio di Dipartimento.
3. Con cadenza almeno annuale i Collegi didattici convocano, secondo modalità disciplinate dai Regolamenti dei rispettivi Dipartimenti, assemblee dei rispettivi corsi di studio.
4. Per i Corsi di dottorato l'organo preposto alla progettazione, realizzazione e organizzazione del singolo Corso è il Collegio dei docenti, il cui funzionamento è regolato dallo specifico Regolamento di Ateneo.

Art. 9 - Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti/studentesse

1. Presso ogni Dipartimento è istituita una Commissione didattica paritetica docenti-studenti/studentesse, quale osservatorio permanente delle attività didattiche, i cui compiti sono la valutazione della funzionalità ed efficacia delle strutture didattiche, della qualità dell'attività didattica e del funzionamento dell'orientamento e del tutorato; essa può inoltre proporre ad un singolo Collegio didattico o al Consiglio di Dipartimento o alla Giunta della Scuola interdipartimentale (ove istituita) iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica, ed esprimere pareri sulla revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio e sulla effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, nonché sull'attivazione e la soppressione di Corsi di studio.
2. La Commissione è composta da una rappresentanza paritetica di quattro docenti designati dal Consiglio di Dipartimento o dalla Giunta della Scuola interdipartimentale (ove istituita), tra i quali viene individuato il/la Presidente e da quattro studenti o studentesse iscritti/iscritte ai corsi di studio afferenti al Dipartimento e alla Scuola interdipartimentale, individuati secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Qualora il numero di corsi di studio incardinati nel Dipartimento sia superiore a quattro, solo al fine di garantirne la totale rappresentanza, il numero di componenti per rispettiva parte può essere aumentato al fine di renderlo pari al numero dei corsi di studio.
3. La Commissione viene convocata dal/dalla Presidente almeno due volte l'anno.

Art. 10 - Servizi di Campus

1. I Servizi di Campus sono strutture organizzative funzionali all'erogazione della didattica.
2. I Servizi di Campus svolgono attività di consulenza e assistenza agli studenti e alle studentesse dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale per le pratiche relative alla loro carriera, in stretto coordinamento con gli uffici dell'Amministrazione Centrale, con le strutture didattiche dipartimentali e con i Collegi Didattici dei Corsi di studio.

CAPO II - Scuole di Ateneo

Art. 11 - Ca' Foscari School for International Education

1. La Ca' Foscari School for International Education contribuisce al processo d'internazionalizzazione della didattica dell'Ateneo, potenziando le azioni mirate a favorire l'ingresso di studenti e studentesse internazionali e la loro integrazione nelle attività della comunità studentesca cafoscarina, in collaborazione con gli Uffici preposti dell'Amministrazione Centrale.
2. Il funzionamento della Scuola è disciplinato da apposito Regolamento di Ateneo.

Art. 12 - Ca' Foscari Challenge School



1. La Ca' Foscari Challenge School propone, gestisce e coordina i Master universitari di tipo executive e in generale i corsi e le iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, secondo quanto previsto da apposito regolamento di Ateneo e in collaborazione con gli uffici dell'Amministrazione centrale. La progettazione dei master executive e in generale dei prodotti formativi che erogano CFU deve ricevere il parere positivo dei dipartimenti coinvolti per competenza.
2. La Ca' Foscari Challenge School gestisce e coordina sotto il profilo amministrativo anche i Master universitari post lauream di I e II livello proposti dai Dipartimenti e dalle Scuole Interdipartimentali, sulla base di uno specifico accordo di servizio fra le due strutture (service level agreement).
3. La Ca' Foscari Challenge School gestisce inoltre in via esclusiva i Master universitari executive, inclusi quelli proposti dai dipartimenti e dalle Scuole interdipartimentali.
4. Il funzionamento della Scuola è disciplinato da apposito regolamento di Ateneo.

Art. 13 - Collegio Internazionale Ca' Foscari

1. Il Collegio Internazionale Ca' Foscari è la Scuola Superiore dell'Ateneo, mediante la quale esso valorizza la qualità della propria offerta didattica e favorisce lo sviluppo delle conoscenze scientifiche, il riconoscimento del merito e lo sviluppo di attività di alta formazione.
2. Il Collegio offre percorsi di studio strutturati e multidisciplinari in aggiunta ai regolari corsi dell'Ateneo. La residenzialità offerta a titolo gratuito fa parte integrante della esperienza formativa dei suoi allievi e delle sue allieve, selezionati sulla base del merito.
3. Il Collegio Internazionale Ca' Foscari si dota di un regolamento e definisce annualmente la propria offerta didattica.
4. A coloro che portano a termine nei tempi e con le votazioni previste il percorso formativo è rilasciato un diploma contenente l'indicazione dei CFU supplementari conseguiti.

TITOLO III - Corsi di studio

Art. 14 - Organizzazione della didattica

1. I corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di specializzazione, i Master universitari e i Dottorati di Ricerca istituiti presso l'Ateneo, con le relative denominazioni, l'anno di istituzione/attivazione, l'indicazione delle classi di appartenenza ove previste, e la struttura didattica di appartenenza, sono riportati negli allegati C, D, E ed F del presente Regolamento. Gli allegati vengono annualmente aggiornati senza che ciò si configuri come una modifica al presente Regolamento didattico.
1. bis Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento per le Lauree, o il 30 per cento per le Lauree magistrali, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.
2. I Regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati dai Dipartimenti, in conformità con i relativi ordinamenti didattici e sono approvati con le procedure previste dallo Statuto di Ateneo. I Regolamenti didattici dei corsi di studio sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti, anche attraverso il sito web dell'Ateneo.
3. I Regolamenti di cui al comma precedente, comprendono in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, suddivisi per anno di corso;
 - b) l'elenco delle altre attività formative, con particolare riferimento alle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio previste dai curricula;
 - c) gli obiettivi formativi specifici del corso di studio, le eventuali propedeuticità e i crediti formativi universitari attribuiti ad ogni insegnamento e ad ogni altra attività formativa;
 - d) l'articolazione dei curricula previsti e le regole per la compilazione del piano di studio;
 - e) la tipologia e la modalità di erogazione delle attività didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto;



- f) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza sentita la Commissione di cui all'art. 9, definendone i criteri e le modalità di verifica nonché le eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria per gli studenti e le studentesse di cui al comma 2 dell'art. 25;
 - g) l'indicazione delle competenze necessarie per l'ammissione di cui all'art. 23 nonché delle modalità di verifica delle stesse;
 - h) le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento di obblighi formativi aggiuntivi (OFA) individuati in base a quanto previsto alla precedente lettera g);
 - i) la tipologia e le modalità che regolano la prova finale per il conseguimento del titolo di studio nei limiti stabiliti dal Senato Accademico per tutti i corsi dell'Ateneo.
4. I corsi di studio interateneo sono disciplinati da apposite convenzioni.
5. I Master universitari, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione, nonché i percorsi formativi di cui agli artt. 20, 21 e 22, organizzano le proprie attività didattiche secondo specifici regolamenti, elaborati nell'ambito delle indicazioni previste al precedente comma 3.
6. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione ai corsi dell'Ateneo e quelle relative alle carriere degli studenti e delle studentesse e alla loro gestione sono stabilite da apposito Regolamento d'Ateneo.

Art. 15 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio

- 1. I corsi di studio di cui all'art. 3 sono istituiti e attivati nel rispetto delle procedure e delle scadenze previste dalla normativa nazionale, dal presente Regolamento e da specifiche disposizioni di Ateneo.
- 2. L'insieme dei corsi attivati annualmente costituisce l'offerta formativa dell'Ateneo.
- 3. L'istituzione, la modifica, l'attivazione e disattivazione di un corso di Laurea e di Laurea magistrale sono proposte dai Consigli di Dipartimento e sono deliberate, in conformità alle normative vigenti, dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico e, per i corsi di nuova istituzione, la relazione tecnica favorevole del Nucleo di Valutazione.
- 4. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici sono assunte di norma previa consultazione, anche attraverso studi di settore, con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
- 5. L'istituzione e l'attivazione di un corso di Dottorato sono proposte dai Consigli di Dipartimento e deliberate, in conformità alle normative vigenti, dal Consiglio di Amministrazione, sentita la Consulta dei Coordinatori dei corsi di Dottorato e acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di dottorato sono subordinate alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento di cui alla normativa di riferimento.
- 6. L'attivazione e disattivazione di un corso di Master universitario di I e II livello, post lauream o executive, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione secondo le scadenze previste dallo specifico Regolamento di Ateneo, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti o di una Scuola interdipartimentale nonché su proposta della Ca' Foscari Challenge School per i Master universitari executive. I Master universitari post lauream ed executive possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati e con altre Università italiane o internazionali.

Art. 16 - Crediti formativi universitari

- 1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente e alla studentessa per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea, di Laurea magistrale e dai Master universitari di I e II livello per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario (CFU).
- 2. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono, a norma dei Decreti ministeriali, 25 ore di impegno complessivo, comprensive di ore di lezione, esercitazione, laboratorio, seminario e altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici, oltre alle ore di studio e di



impegno personale necessarie per preparare l'esame e le altre attività formative, quali ad esempio tesi, progetti, tirocini, idoneità linguistica e informatica.

3. La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente/studentessa impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti alle attività formative e agli ambiti previsti dalla Classe corrispondente.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. I Regolamenti didattici dei corsi di studio, pubblicati nei relativi siti, specificano, per ogni tipologia di attività, la quantità di ore dedicata alla didattica frontale, ad eventuali attività di laboratorio, esercitazioni o ad altre forme di didattica integrativa, nonché allo studio individuale.
5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti con il superamento della forma di verifica del profitto di cui all'art. 28.
6. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono stabilire, nel rispetto delle norme generali stabilite dal Senato Accademico, il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente e della studentessa in tempi determinati al fine di evitare l'obsolescenza dei contenuti. Stabiliscono inoltre le forme di verifica periodica diversificate tra studenti/studentesse a tempo pieno e a tempo parziale, ai sensi dell'art. 25, comma 2.
7. Il riconoscimento di attività formative, svolte in Italia o all'estero, esperienze lavorative, conoscenze ed abilità certificate compete ai Collegi didattici, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti di Ateneo. Il riconoscimento delle attività formative svolte avviene su base individuale, fatti salvi i casi in cui è deliberato in via preventiva o mediante esplicita previsione nei regolamenti didattici.
7. bis L'Ateneo può concedere il riconoscimento parziale o totale dei titoli di studio conseguiti all'estero a fini legali, equiparandoli ai titoli universitari di Laurea e Laurea magistrale rilasciati dall'Ateneo stesso, nel rispetto delle procedure stabilite dagli organi di governo, qualora tale riconoscimento non sia già disposto dalla normativa o da accordi internazionali. Il riconoscimento è concesso dal Rettore o Rettrice, su delibera di un Dipartimento.
8. Nel caso in cui il trasferimento dello studente e della studentessa sia effettuato tra corsi appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
9. La conoscenza di una lingua dell'Unione Europea può essere riconosciuta sulla base di certificazioni rilasciate da strutture interne o esterne all'Ateneo e secondo specifiche disposizioni degli organi di governo che si avvalgono del Centro linguistico di Ateneo per individuare gli enti certificatori ammissibili.

Art. 17 - Corsi di Laurea

1. Il corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
2. Per accedere ad un corso di Laurea è necessario essere in possesso del Diploma di Scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Ateneo ai sensi della normativa vigente. I Regolamenti dei Corsi di Laurea possono prevedere altri requisiti formativi e culturali per l'accesso, secondo quanto previsto dall'art. 23.
3. Per conseguire la Laurea è necessario acquisire almeno 180 crediti. La durata normale del corso di Laurea è di tre anni.
4. Gli studenti e le studentesse possono acquisire crediti in soprannumero nei limiti e condizioni stabilite dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 18 - Corsi di Laurea magistrale

1. Il corso di Laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire una formazione teorica e metodologica di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Per accedere ad un corso di Laurea magistrale è necessario essere in possesso della Laurea, del Diploma universitario di durata triennale, della Laurea dell'ordinamento previgente al Decreto



Ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, di un titolo accademico di primo livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Ateneo ai sensi della normativa vigente. I requisiti curriculari e la personale preparazione richiesti per l'ammissione a ciascun corso di Laurea magistrale sono determinati secondo quanto previsto dal successivo art. 23.

3. Per conseguire la Laurea magistrale è necessario acquisire almeno 120 crediti. La durata normale del corso di Laurea magistrale è di due anni.
4. Gli studenti e le studentesse possono acquisire crediti in soprannumero nei limiti e condizioni stabilite dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 19 - Corsi e Scuole di Specializzazione

1. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
2. Per accedere ad un Corso di Specializzazione è necessario essere in possesso della Laurea specialistica o magistrale, della Laurea dell'ordinamento previgente al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, di un titolo accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Ateneo ai sensi della normativa vigente. Altri specifici requisiti di ammissione nonché gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari per l'ammissione sono stabiliti dai Decreti ministeriali e, a norma di essi, dai Regolamenti didattici, ai sensi dell'art. 23.
3. Per conseguire il Diploma di Specializzazione è necessario aver acquisito il numero di crediti previsto dai Decreti ministeriali, oltre a quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al Corso, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di Legge o da direttive dell'Unione Europea. La durata normale dei Corsi di Specializzazione è compresa fra uno e tre anni e viene stabilita dai rispettivi Regolamenti didattici.

Art. 20 - Master universitari e attività di formazione continua e integrativa (Foundation Year)

1. I Master universitari di I e di II livello, di cui al successivo comma 2, sono corsi di perfezionamento, di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea magistrale, che hanno l'obiettivo di fornire competenze utili all'inserimento nel mondo del lavoro.
2. In relazione ai potenziali destinatari o destinatarie e agli specifici obiettivi formativi, l'Ateneo attiva i corsi di Master universitario distinguendoli in:
 - a) Master "post lauream", cioè Master universitario di I o II livello che, integrando la formazione accademica, si pongono l'obiettivo di agevolare il primo inserimento nel mondo del lavoro;
 - b) Master "executive", cioè Master universitario di I o II livello con contenuti professionalizzanti, rivolti a chi è già inserito nel mondo del lavoro e necessita di una formazione più mirata e specialistica.
3. Per accedere ai Master universitari di I livello è necessario essere in possesso della Laurea, del Diploma universitario di durata triennale, della Laurea dell'ordinamento previgente al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, di un titolo accademico di primo livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Ateneo ai sensi della normativa vigente. Per accedere ai Master universitari di II livello è necessario essere in possesso della Laurea specialistica o magistrale, della Laurea dell'ordinamento previgente al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, di un titolo accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Ateneo ai sensi della normativa vigente.
4. Per conseguire il Master universitario è necessario aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea magistrale. La durata minima dei Corsi di Master universitario è di



un anno.

4. bis I titoli di Diploma rilasciati dal Collegio Internazionale agli allievi magistrali che rispondono ai requisiti qualitativi previsti dal Decreto Ministeriale 23 settembre 2021 n. 1093 art 2 c. 1 sono equiparati, agli effetti di legge, al Master universitario di II livello.
5. L'Ateneo realizza altresì iniziative formative, che di norma non erogano CFU, destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita (Lifelong Learning), anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati in rispondenza a specifiche esigenze di qualificazione nei settori professionali di pertinenza, attivando in particolare:
 - a) corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
 - b) corsi di aggiornamento professionale;
 - c) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
 - d) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - e) corsi di aggiornamento del proprio personale.

Al termine delle attività di cui al presente comma sono rilasciati specifici attestati.

6. I corsi di Master Universitario Executive e le attività formative di Lifelong Learning sono organizzate e coordinate dalla Ca' Foscari Challenge School di cui al precedente articolo 12, secondo criteri e modalità previsti dalle norme nazionali e dagli specifici Regolamenti di Ateneo.
7. Il Foundation Year (FY) è un programma preparatorio della durata di un anno rivolto principalmente a candidati e candidate che non possiedono i requisiti minimi di scolarità previsti dalla normativa vigente per l'immatricolazione. Il Foundation Year (FY) comporta un impegno equivalente a 60 crediti complessivi, che potranno essere scelti tra una rosa di insegnamenti su materie scientifiche, economiche ed umanistiche, nonché corsi di insegnamento della lingua e cultura italiana. Trattandosi di un anno propedeutico, tali crediti non potranno essere riconosciuti nella successiva carriera universitaria.
8. Il corso di italiano per il Programma Marco Polo-Turandot (MPT) è un corso preparatorio della durata di 10 o 11 mesi rivolto esclusivamente a candidati e candidate provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese. Il corso è finalizzato all'acquisizione di un buon livello di conoscenza della lingua e della cultura italiana, per permettere di studiare con profitto in Italia, sia nelle università che negli istituti di Alta formazione artistica e musicale (AFAM). Per accedere al corso è necessario essere in possesso di titolo cinese finale di scuola secondaria della durata di 12 anni di scolarità e di un punteggio minimo di esame "Gao Kao" o equivalente, in linea con le indicazioni fornite dalla Rappresentanza diplomatica italiana in Cina. Il corso non comporta il conseguimento di crediti formativi universitari.

Art. 21 - Formazione per l'accesso all'insegnamento

1. L'Ateneo organizza specifici corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, secondo quanto previsto dalle norme di legge, la cui attivazione è deliberata dagli organi di governo dell'Ateneo, su proposta delle strutture didattiche.

Art. 22 - Dottorato di Ricerca

1. Il Dottorato di Ricerca costituisce il terzo livello della formazione universitaria.
2. Obiettivo del Dottorato di Ricerca è l'acquisizione di una corretta metodologia della ricerca scientifica o di professionalità di livello elevato. Per il conseguimento del titolo di Dottorato di Ricerca è necessaria l'elaborazione di una Tesi originale di ricerca.
3. Per accedere al Dottorato di Ricerca è necessario essere in possesso della Laurea specialistica o magistrale, della Laurea dell'ordinamento previgente al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, di un titolo accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Ateneo ai sensi della normativa vigente.
4. La durata del corso di Dottorato è non inferiore ai 3 anni.



TITOLO IV - Funzionamento dei Corsi di studio

Art. 23 - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio e attività formative integrative

1. L'accesso ai corsi di Laurea e di Laurea magistrale è, di norma, libero. L'eventuale programmazione a livello locale è disposta in conformità con la normativa nazionale vigente.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di Laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso, determinandone le modalità di verifica. Tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative di cui al successivo comma 6. Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da assolvere entro il primo anno di corso.
3. Lo studente/la studentessa che non assolve gli OFA entro la sessione d'esami di settembre dell'anno successivo all'immatricolazione non può svolgere altre attività formative fino al loro assolvimento. Ulteriori restrizioni alle attività di carriera potranno essere previste dal Dipartimento o dalla Scuola interdipartimentale a cui afferisce il corso o disciplinate dal Regolamento delle carriere delle studentesse e degli studenti.
4. Lo studente/la studentessa a cui è stato attribuito un obbligo formativo aggiuntivo non può di norma sostenere gli esami relativi agli insegnamenti della corrispondente area disciplinare, finché non abbia assolto l'obbligo stesso. Gli insegnamenti dell'area sono determinati per ciascun corso di studio dal Dipartimento o dalla Scuola interdipartimentale a cui afferisce il corso.
5. Gli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai commi precedenti possono essere assegnati anche a studenti/studentesse dei Corsi di studio ad accesso programmato che siano stati/state ammessi/ammesse ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
6. Su proposta dei Collegi didattici, i Consigli di Dipartimento possono prevedere attività formative propedeutiche. Tali attività possono essere svolte anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati anche in un periodo precedente all'iscrizione degli studenti e delle studentesse all'Ateneo, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.
7. Gli ordinamenti didattici dei corsi di Laurea magistrale definiscono i requisiti curriculari indispensabili indicando le competenze necessarie sotto forma di crediti formativi universitari, riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari o gruppi di essi, che lo studente/la studentessa deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso.
8. Nel caso in cui non dovesse possedere i requisiti curriculari previsti, lo studente/la studentessa dovrà recuperarli prima dell'iscrizione alla Laurea Magistrale.
9. L'adeguatezza della personale preparazione è verificata con procedure definite nel regolamento del corso di studio.
10. Per l'ammissione ai corsi di studio viene inoltre richiesto un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese secondo le modalità e il livello stabiliti dagli Organi accademici e indicati nell'ordinamento didattico.

Art. 24 - Iscrizione ai corsi, ammissione a singoli insegnamenti

1. Ai fini del presente regolamento sono studenti e studentesse dell'Ateneo coloro che risultano regolarmente iscritti o iscritte ai corsi di Laurea, di Laurea magistrale, ai corsi di Dottorato di ricerca, alle Scuole di specializzazione e ai Master universitari di I e II livello.
2. Gli studenti e le studentesse in scambio nazionale o internazionale, gli studenti e le studentesse iscritti presso Università consorziate, gli iscritti e le iscritte a corsi singoli, i e le partecipanti alle Summer School, al Foundation year, al programma Marco Polo-Turandot o ad altre attività formative di durata inferiore all'anno, gli iscritti e le iscritte ai Dottorati di ricerca in qualità di visiting students, nonché tutti i visiting students di Ca' Foscari, fruiscono dei servizi alle condizioni e nei limiti stabiliti da regolamenti o accordi specifici.
3. A decorrere dall'anno accademico 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti e delle studentesse a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla Legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi. Gli studenti e le studentesse possono sospendere gli studi secondo quanto



previsto da specifiche norme nazionali o interne.

4. Gli organi di governo deliberano il periodo di iscrizione ai Corsi di studio.
5. È comunque consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti, secondo quanto disciplinato nel Regolamento carriere delle studentesse e degli studenti.

Art. 25 - Studenti fuori corso, a tempo parziale.

1. Lo studente/la studentessa si iscrive come fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale, qualora, senza aver conseguito il titolo, si sia iscritto/iscritta per un numero di anni superiore a quello previsto dalla durata normale del corso di studio di appartenenza, indipendentemente dal numero di attività formative svolte.
2. L'Ateneo riconosce la condizione di studente o studentessa "a tempo parziale" agli studenti e alle studentesse in corso, regolarmente iscritti/iscritte ai corsi di laurea e di laurea magistrale, impossibilitati a frequentare in modo sistematico gli insegnamenti e le altre attività formative che richiedono la presenza nelle sedi universitarie, secondo criteri e modalità definite nel Regolamento carriere delle studentesse e degli studenti e dagli organi di governo.

Art. 25 bis - Ritiro e decadenza dagli studi

1. Lo studente o la studentessa può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera. La rinuncia è irrevocabile.
2. È prevista la decadenza dagli studi secondo quanto disciplinato dai Regolamenti di Ateneo.
3. Il ritiro e la decadenza non escludono la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio. L'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dal competente Collegio didattico previa verifica della loro non obsolescenza. Lo studente/la studentessa che dopo aver rinunciato sia riammesso/riammessa alla prosecuzione della carriera dovrà versare il contributo determinato dagli organi accademici.

Art. 26 - Piani di studio

1. Il piano di studio è definito in conformità con quanto previsto dagli ordinamenti e dai regolamenti didattici dei Corsi di studio nonché dal Regolamento carriere delle studentesse e degli studenti.
2. Lo studente/la studentessa presenta all'inizio della carriera il proprio piano di studio in forma digitale, e lo conferma o modifica annualmente, secondo le regole previste dal proprio corso di studio.
3. Il Collegio didattico può approvare piani di studio non aderenti ai curricula previsti dal Regolamento didattico del corso. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal Regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 27 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti nell'ambito di programmi di mobilità

1. L'Ateneo promuove la mobilità studentesca e, in base ad apposito regolamento interno, riconosce gli studi compiuti all'estero aderendo a programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione europea o a programmi o convenzioni con altre Università a qualsiasi livello di Corso di studio. L'Ateneo permette e favorisce inoltre l'iscrizione di studenti/studentesse internazionali ai propri Corsi di studio di cui all'art. 3, purché in possesso di adeguati requisiti di accesso.
2. Il riconoscimento agli studenti e alle studentesse dell'Ateneo degli studi compiuti all'estero o nell'ambito di programmi e convenzioni internazionali e dei relativi crediti formativi è determinato preventivamente dal Collegio didattico del corso di studio di riferimento o dal docente referente dell'accordo di mobilità, a seconda di quanto stabilito dalle norme regolamentari deliberate dal Senato accademico e dalle regole indicate nei bandi di mobilità internazionale.
3. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

Art. 28 - Verifica del profitto nei Corsi di studio

1. Per ogni attività formativa che preveda una valutazione finale, secondo quanto previsto al successivo



comma 7, il profitto individuale di ogni studente/studentessa è verificato attraverso un esame finale o attraverso altre modalità individuate dal regolamento didattico del corso di studio.

2. Qualora l'esame sia relativo a un insegnamento articolato in moduli, i/le docenti responsabili dei moduli partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente/studentessa che non può essere frazionata in valutazioni separate su singoli moduli.
2. bis Le modalità d'esame sono definite dal/dalla docente nel syllabus dell'insegnamento e devono prevedere una graduazione dei voti.
2. ter Non è ammessa la differenziazione dei programmi e delle modalità d'esame in base alla frequenza degli studenti/studentesse a lezione.
3. I Dipartimenti e le Scuole interdipartimentali stabiliscono le modalità di svolgimento delle prove d'esame nel rispetto del calendario accademico deliberato dal Senato accademico.
4. Il calendario degli esami è reso pubblico di norma all'inizio dei corsi e comunque almeno 30 giorni prima dell'inizio della sessione d'esami.
5. Le date degli esami di profitto non possono essere modificate senza adeguata pubblicizzazione preventiva e senza che ne sia data comunicazione al Direttore o alla Direttrice di Dipartimento o della Scuola interdipartimentale. In nessun caso potrà essere consentita l'anticipazione degli appelli.
6. Per sostenere gli esami di profitto lo studente/la studentessa deve:
 - a) aver regolarmente inserito l'esame nel piano di studio;
 - b) aver rispettato le propedeuticità e le condizioni previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio;
 - c) aver assolti gli eventuali OFA (obblighi formativi aggiuntivi) secondo quanto previsto dal proprio corso di studio;
 - d) essere in regola con la contribuzione;
 - e) aver compilato il questionario on line di valutazione del corso;
 - f) iscriversi al relativo appello d'esame.
7. Gli esami di profitto sono pubblici e si svolgono in presenza. A fronte di situazioni eccezionali e certificate, può essere valutata la possibilità di svolgere gli esami a distanza, ai fini di realizzare il diritto allo studio, secondo le modalità definite dagli organi di Ateneo garantendo in ogni caso la presenza di un membro della commissione nel luogo in cui lo studente/la studentessa svolge la prova, salvo deroghe previste dalla normativa vigente.
7. bis Gli esami di profitto possono consistere in una prova scritta o pratica o orale o in più d'una di queste modalità. La valutazione di profitto può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica, lavori di gruppo o colloqui sostenuti durante lo svolgimento delle attività didattiche. La mera consegna di un elaborato non prodotto in sede di esame non è sufficiente ai fini della valutazione del profitto, ma è necessaria la discussione pubblica dell'elaborato stesso.
8. Non è consentita la ripetizione di un esame già registrato. Non è previsto e non si può richiedere l'annullamento di un esame verbalizzato o riconosciuto.
9. La valutazione del profitto è effettuata dal/dalla titolare dell'insegnamento eventualmente assistito/a da altri/altre docenti o cultori/cultrici della materia designati/e dal Direttore/Direttrice di Dipartimento. Il ruolo di cultore/cultrice della materia è disciplinato da apposito regolamento di Ateneo.
10. Il risultato positivo dell'esame va riportato su apposito verbale redatto e firmato digitalmente dal/dalla titolare dell'insegnamento.
11. I voti sono espressi in trentesimi, con eventuale lode. Per le attività formative relative a idoneità linguistiche o informatiche, a stage e tirocini e ad altre attività laboratoriali organizzate dall'Ateneo, la valutazione può essere espressa attraverso un semplice giudizio di idoneità.

Art. 29 - Prova finale dei corsi di Laurea e Laurea magistrale

1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio determinano, nel rispetto del Regolamento Nazionale sull'autonomia didattica e dei Decreti ministeriali nonché delle disposizioni del presente Regolamento, i contenuti e le caratteristiche della prova finale dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale.
2. Per i corsi di Laurea la prova finale si articola in forma di elaborato scritto, prodotto e consegnato esclusivamente in forma digitale, redatto con la supervisione di un/una docente relatore/relatrice.



3. Per i corsi di Laurea magistrale la prova finale consiste nella discussione, davanti a una Commissione, di una tesi elaborata dallo studente/dalla studentessa in modo originale, prodotta e consegnata esclusivamente in forma digitale, sotto la guida di un relatore/una relatrice, con l'affiancamento di uno o più correlatori/correlatrici. I Regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere, in aggiunta o in sostituzione dei correlatori/correlatrici, la presenza in sede di discussione di uno o più controrelatori/controrelatrici che svolgano un'analisi critica della tesi ai fini della valutazione.
3. bis Le Commissioni per la prova finale della Laurea magistrale sono nominate dal Direttore/Direttrice di Dipartimento o Scuola interdipartimentale, o suo delegato o delegata, sono formate in maggioranza da docenti dell'Ateneo e possono comprendere anche docenti titolari di contratto o affidamento e cultori/cultrici della materia. Il numero dei membri delle Commissioni per la prova finale dei corsi di Laurea magistrale è compreso fra 3 e 7, tra i quali il Relatore/la Relatrice, che deve essere presente alla discussione, fatti salvi casi di forza maggiore, nei quali dovrà sostituire la propria presenza con una relazione scritta. Può far parte della Commissione, per la discussione di una singola tesi di Laurea magistrale, un o una docente di altra Università o persona particolarmente esperta nel tema affrontato dalla tesi.
4. La funzione di relatore/relatrice è attribuita di norma a un o una docente di ruolo dell'Ateneo o a un o una docente titolare di contratto di insegnamento nell'Ateneo. Il/la docente cessato dal servizio può svolgere la funzione di relatore, di norma per l'intero anno accademico in cui è cessato dal servizio.
5. Gli elaborati finali e le tesi possono essere redatti anche in forma multimediale e in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, previa approvazione del Collegio Didattico.
6. L'impegno richiesto allo studente/alla studentessa per la preparazione della prova finale deve essere commisurato al numero di crediti assegnati alla prova stessa dal regolamento del corso di studio.
7. Per sostenere la prova finale, lo studente/la studentessa deve presentare apposita domanda nei tempi stabiliti dall'Ateneo ed aver maturato i crediti previsti dall'Ordinamento del Corso di studio, ad eccezione di quelli attribuiti alla prova finale. L'Ateneo attiva iniziative di verifica dell'autenticità delle tesi anche ricorrendo a strumenti informatici antiplagio.
8. I Calendari e le modalità riguardanti la consegna dell'elaborato finale vengono pubblicizzate anche online.
9. I Calendari per le discussioni finali, previsti esclusivamente per i corsi di Laurea magistrale, devono essere pubblicizzati con preavviso di almeno 15 giorni rispetto all'inizio della sessione, anche online.
10. Le modalità di determinazione del voto finale per i corsi di Laurea e Laurea magistrale dell'Ateneo sono stabilite dal Senato Accademico. Tali modalità devono in ogni caso tenere conto della media, ponderata sui crediti formativi e rapportata in centodecimi, dei voti delle attività formative con voto espresso in trentesimi, nonché del voto assegnato alla prova finale. Possono essere previsti dei punteggi aggiuntivi in base a criteri determinati dagli organi di governo.
11. Il voto di Laurea e Laurea magistrale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. La Laurea o la Laurea magistrale si intende conseguita se la votazione raggiunge almeno 66 su 110.

Art. 30 - Progettazione dell'offerta formativa

1. Le strutture che organizzano le attività didattiche propongono annualmente agli organi di governo dell'Ateneo i corsi di Laurea e di Laurea magistrale in modo da permettere la definizione dell'offerta formativa nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa.
2. Gli organi di governo approvano annualmente le linee guida per la predisposizione delle proposte di cui al comma precedente. Le linee guida tengono conto degli obiettivi strategici, della normativa nazionale, dei vincoli di bilancio e del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo.
3. L'Offerta formativa è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.

Art. 31 - Programmazione didattica

1. I Dipartimenti, sentite eventualmente le Scuole interdipartimentali per quanto di loro competenza, predispongono e deliberano la programmazione didattica dei corsi di Laurea e Laurea magistrale nei tempi stabiliti dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione. In tale fase i Dipartimenti sono



chiamati a definire:

- a) i piani di studio per la coorte degli immatricolati e delle immatricolate dell'anno accademico successivo;
- b) l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative attivate, quali idoneità, stage e tirocini;
- c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti attribuiti, la lingua di insegnamento, l'articolazione e la tipologia didattica e delle prove di verifica di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- d) disposizioni sulle eventuali propedeuticità e sugli eventuali obblighi di frequenza;
- e) la definizione delle responsabilità didattiche e la copertura degli insegnamenti previsti;
- f) il programma di studio per ciascun insegnamento previsto con le relative indicazioni (syllabus).

Art. 32 - Calendari delle attività didattiche

1. Il Senato accademico, acquisito il parere dell'Assemblea della rappresentanza studentesca, definisce il calendario delle attività didattiche che include i periodi di lezione, le sessioni d'esame e le sessioni delle prove finali. Il calendario delle attività didattiche di Ateneo è unico per tutti i corsi di studio.

Art. 33 - Pubblicità e trasparenza dell'offerta didattica

1. I contenuti di cui all'art. 31 nonché le altre disposizioni relative al funzionamento dei corsi di studio vengono pubblicate sul sito web dell'Ateneo.
2. L'Ateneo cura un'ampia diffusione delle informazioni relative all'offerta didattica e ai procedimenti organizzativi che la attuano, in particolare attraverso il sito web e i social network.
3. Per ogni attività didattica offerta viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.
4. Le informazioni sui corsi devono essere fruibili, complete ed esaustive, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trasparenza e di assicurazione della qualità.

Art. 34 - Carriera di studio e tutela degli studenti e delle studentesse

1. La tutela dei diritti degli studenti e delle studentesse nello svolgimento delle personali carriere di studio è di spettanza del Rettore/della Rettrice, fatte salve le prerogative del Difensore o della Difensora della componente studentesca previste dallo Statuto, e trova espressione nella Carta dei Diritti e dei doveri.
2. Alle richieste concernenti la carriera di studio degli studenti e delle studentesse provvedono per gli aspetti didattici i Collegi didattici, i Collegi docenti dei corsi di dottorato e per gli aspetti amministrativi gli uffici dell'Amministrazione, in conformità a quanto disciplinato dal Regolamento carriere delle studentesse e degli studenti.
3. Alla gestione di eventuali controversie provvede in prima istanza il Direttore/la Direttrice del Dipartimento e, in ultima istanza, il Rettore/la Rettrice. Lo studente o la studentessa può avvalersi del Difensore/della Difensora della Componente studentesca per la tutela dei propri diritti.
4. L'Ateneo prevede la possibilità di attivare una carriera alias per gli studenti e le studentesse che abbiano la necessità di utilizzare un nome di elezione diverso rispetto a quello anagrafico. La carriera alias consiste nell'assegnazione di un'identità provvisoria, transitoria e non consolidabile, riservata esclusivamente al proprio percorso accademico.

Art. 35 - Certificazioni

1. Gli uffici dell'Amministrazione centrale svolgono la propria attività di certificazione della carriera degli studenti e delle studentesse in conformità alla normativa nazionale in materia di ordinamenti didattici universitari, di tutela della riservatezza dei dati personali e di semplificazione delle attività amministrative.
2. Su richiesta i certificati possono essere rilasciati anche in lingua inglese.
3. I crediti formativi dello studente e della studentessa sono certificati dall'Ufficio cui compete la gestione della carriera allo studio previa acquisizione nelle procedure informatiche di carriera, degli esami – o di altra forma di verifica del profitto – sostenuti con esito positivo.
4. I crediti formativi relativi a conoscenze o ad abilità professionali maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso, sono certificate solo a seguito



del loro formale riconoscimento da parte della struttura didattica competente.

Art. 36 - Tipologia e organizzazione degli insegnamenti

1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici integrati, il cui coordinamento è affidato a un/una docente responsabile.
2. I Corsi di Studio possono utilizzare la totalità dell'offerta formativa di Ca' Foscari per coprire tutti i crediti necessari, dopo che i Dipartimenti e, ove coinvolte, le Scuole a cui fanno capo gli insegnamenti richiesti abbiano espresso parere favorevole, in seguito ad una verifica di fattibilità con i docenti titolari degli insegnamenti e con i Collegi didattici.
3. Nel caso in cui i Corsi di Studio richiedano l'affidamento di attività didattiche a docenti di altri Dipartimenti, è necessario acquisire preliminarmente il consenso del/della docente interessato/a e l'autorizzazione del Dipartimento di afferenza.
4. I Dipartimenti devono assicurare il rispetto da parte dei docenti degli obblighi didattici previsti dall'apposito Regolamento di Ateneo. I Dipartimenti devono altresì assicurare un'equilibrata distribuzione dei carichi didattici tra i docenti, finalizzata a un efficiente servizio offerto agli studenti e alle studentesse.
5. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso di studi è compito dei Collegi didattici assicurare che i programmi didattici e le prove d'esame non creino disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi.
6. I Dipartimenti, sentite le Scuole interdipartimentali, ove coinvolte, assegnano i compiti didattici ai docenti distribuendo il loro impegno nei corsi di Laurea e Laurea magistrale, valutate anche le esigenze didattiche dei Master universitari, del Collegio Internazionale, dei Corsi e delle Scuole di Specializzazione e dei Dottorati di Ricerca.
7. I Dipartimenti e le Scuole interdipartimentali, con l'ausilio dei Collegi didattici e della Commissione paritetica docenti - studenti/studentesse, verificano la congruenza tra il carico dei programmi didattici e i crediti attribuiti.
8. Negli insegnamenti per i quali i regolamenti didattici dei corsi di studio non prevedono la frequenza obbligatoria, non è consentita la rilevazione della presenza a lezione, fatti salvi eventuali obblighi di legge.

Art. 37 - Servizi di supporto agli studenti e alle studentesse

1. L'Ateneo assicura servizi di supporto alla comunità studentesca in tutte le fasi del processo di formazione, dalla scelta del corso di studi fino all'inserimento lavorativo.
2. I servizi di orientamento, tutorato e career service sono realizzati da apposita struttura centrale dell'Ateneo con funzioni di coordinamento, in collaborazione con i Dipartimenti e tutte le altre strutture di Ateneo.
3. Le attività di orientamento hanno carattere sia informativo che formativo e sono volte ad aiutare a compiere scelte responsabili, al fine di agevolare il buon andamento della carriera universitaria e possono svolgersi in collaborazione con gli Istituti di istruzione secondaria, con gli Uffici scolastici, con gli enti locali e le istituzioni rappresentative del mondo del lavoro.
4. Le attività di tutorato, indirizzate anche a studenti e studentesse con disabilità e DSA, sono volte a ridurre il numero degli abbandoni e a supportare gli studenti e le studentesse nel proprio percorso formativo. Le norme generali relative al tutorato sono oggetto di uno specifico Regolamento.
5. Le attività del career service, attraverso attività formative, di comunicazione e soprattutto di collaborazione con le imprese e le istituzioni, sono volte ad accompagnare laureandi/laureande e laureati/laureate nell'analisi delle proprie attitudini, motivazioni e competenze, a supportarli nella ricerca attiva di lavoro e fornire loro strategie operative per concretizzare gli obiettivi personali e professionali.
6. L'intermediazione con il mondo del lavoro si sviluppa anche mediante l'avvio di stage curriculari, in collaborazione con i Campus di Ateneo, ed extracurriculari in Italia e all'estero.
7. L'Ateneo prevede servizi di supporto didattico e personalizzati per particolari categorie di studenti e studentesse, per facilitare e salvaguardare la continuità didattica.



TITOLO V - Norme relative alla docenza

Art. 38 - Doveri dei e delle docenti

1. I doveri didattici dei e delle docenti sono stabiliti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dal Regolamento per l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e professoressa e ricercatori e ricercatrici ai sensi dell'art. 6 comma 7 della Legge n. 240/2010.
2. I e le docenti titolari di insegnamento sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a loro assegnati dal Dipartimento. Una eventuale assenza deve essere adeguatamente comunicata agli studenti e recuperata. In caso di assenze prolungate, il Direttore/Direttrice, sentito il Consiglio di Dipartimento, dovrà provvedere alla sostituzione del titolare, nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità dell'insegnamento e lo svolgimento degli esami. L'eventuale assenza a una lezione programmata, dovuta a sovrapposizione con altri impegni accademici, deve essere eccezionale ancorché venga disposto un recupero.
3. Ciascun o ciascuna docente provvede, con cadenza settimanale, alla compilazione del Registro digitale delle lezioni, annotandovi gli argomenti svolti nel corso degli insegnamenti che gli sono stati assegnati.
4. Ogni docente potrà invitare esperti/esperte di riconosciuta competenza scientifica per tenere al suo posto e in sua presenza lezioni su argomenti specifici facenti parte del suo corso di insegnamento.
4. bis I e le docenti assicurano con regolarità durante l'anno accademico assistenza agli studenti e alle studentesse per il chiarimento di contenuti delle lezioni, per lo svolgimento dei relativi esercizi e problemi, per la revisione degli esami scritti e per la stesura di elaborati e tesi per la prova finale, nonché per attività di orientamento e tutorato, anche durante l'orario di ricevimento reso noto sul sito di Ateneo.
5. L'Ateneo attua programmi di miglioramento della didattica, promuovendo azioni formative volte a sviluppare e consolidare le competenze professionali dei e delle docenti al fine del miglioramento dell'esperienza di apprendimento degli studenti e delle studentesse, attraverso l'utilizzo di nuove metodologie e di strumenti digitali per la didattica.

Art. 39 - Docenti di altre Università e docenti a contratto

1. I Consigli di Dipartimento, anche su proposta delle Scuole, dopo aver vagliato attentamente le effettive ragioni di opportunità per il miglioramento dell'offerta didattica e quando sia stata verificata la piena utilizzazione dei/delle docenti interni con le necessarie competenze, possono procedere all'attivazione di affidamenti a docenti provenienti anche da altra Università, di contratti di lavoro autonomo per visiting professor italiani e stranieri, oppure all'attivazione di contratti di diritto privato di lavoro autonomo a termine, secondo le procedure e i limiti stabiliti dal Regolamento di Ateneo per il Conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo per i Visiting Professor e i Visiting Scholar.
2. Gli affidamenti e i contratti possono riguardare insegnamenti, moduli di insegnamento ufficiali e attività didattiche integrative degli insegnamenti ufficiali. Deve essere sempre garantita l'adeguata qualificazione scientifica e professionale del titolare del contratto.
3. I Consigli di Dipartimento, anche su proposta delle Scuole, possono affidare, sia a titolo gratuito che a pagamento, insegnamenti e moduli di insegnamento ufficiali ai visiting professor, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per i Visiting Professor e i Visiting Scholar.
4. Gli insegnamenti ufficiali e i moduli di insegnamenti ufficiali impartiti per contratto hanno lo stesso numero di ore di lezione di quelli impartiti per titolarità da docenti universitari. I titolari di contratto possono partecipare alle commissioni d'esame, far parte della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio nella struttura didattica competente e nell'anno accademico di riferimento, seguire le tesi per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Ateneo, svolgere attività di tutorato.

Art. 40 - Collaboratori ed Esperti Linguistici

1. Al fine di arricchire ed integrare l'offerta formativa curriculare ed extracurriculare nel campo delle lingue straniere, l'Ateneo si avvale dei Collaboratori ed Esperti Linguistici.



2. I Collaboratori ed Esperti Linguistici concorrono alle attività integrative relative all'insegnamento delle lingue con esercitazioni dirette a sviluppare negli studenti e studentesse le abilità e competenze linguistiche e culturali necessarie alla comunicazione in lingua straniera ovvero alla mediazione linguistica.
3. Le strutture didattiche curano la programmazione delle esercitazioni linguistiche in modo che siano funzionali agli obiettivi degli insegnamenti di lingua; assegnano i relativi incarichi ai Collaboratori ed esperti linguistici di concerto con il CLA ed entro i limiti stabiliti dagli organi di governo; supervisionano l'attività dei Collaboratori ed Esperti Linguistici.

TITOLO VI - Norme finali

Art. 41 - Efficacia e modifiche del Regolamento

1. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari interne in contrasto con esso.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Consiglio di amministrazione, anche su proposta dei Dipartimenti e sono emanate con decreto rettorale secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore. Le modifiche hanno, di norma, efficacia dall'inizio dell'anno accademico successivo alla loro emanazione.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore e le disposizioni contenute nel vigente Statuto di Ateneo.

Art. 42 - Corsi di studio disattivati

1. Non è consentita l'immatricolazione al primo anno a corsi di studio disattivati ai sensi dell'art. 15. Nel caso di riconoscimento di crediti acquisiti in altro corso di studio universitario ovvero maturati in attività formative extra universitarie di livello post-secondario o professionali, è consentita l'immatricolazione ad anni successivi al primo a condizione che gli stessi risultino attivi.
2. Agli iscritti ai corsi dei previgenti ordinamenti è raccomandato di optare per l'iscrizione ai corsi di Laurea o di Laurea magistrale attivi, secondo modalità e condizioni deliberate dal Senato Accademico. Il Senato può individuare forme di incentivazione per favorire il passaggio ai corsi di studio dell'ordinamento vigente da parte di coloro ancora iscritti secondo gli ordinamenti previgenti.
3. L'opzione di cui al precedente comma 2, una volta esercitata, è irrevocabile. L'Ateneo non garantisce la prosecuzione delle attività didattiche e di verifica dei corsi disattivati oltre il termine naturale della durata del corso.
4. Il riconoscimento parziale o totale di titoli accademici stranieri può essere richiesto solo con riferimento ai titoli accademici attivati ai sensi dell'art. 15, fatti salvi i casi previsti dalla legge che prevedano il riconoscimento parziale o totale automatica in base ad accordi internazionali di titoli accademici stranieri conseguiti nel periodo di vigenza in Italia del precedente ordinamento didattico.



Allegato A – Elenco dei Dipartimenti

Dipartimento di Economia

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

Venice School of Management

Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica

Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea

Dipartimento di Studi Umanistici